

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	45, 49, 51 55 59, 60, 61
PRESIDENTE	42	TOZZI CONDIVI	44
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		TUCCARI	44, 49, 51, 52, 59, 60, 61
Aumento dei posti organici della carriera del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano (331);		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
FRANCHI ed altri: Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università (152);		ALMIRANTE ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (<i>Urgenza</i>) (166);	
FRANCHI ed altri: Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (1642)	43	AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (301);	
PRESIDENTE	43, 44, 45, 49, 51 52, 55, 59, 60, 61	AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI: Disposizioni in favore del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparata (302);	
BIONDI	45	EVANGELISTI: Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato ex combattente ed assimilato (394);	
CAVALLARI, <i>Relatore</i>	43, 49, 51, 52 55, 59, 60, 61	TOZZI CONDIVI: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (412);	
DI PRIMIO	44, 61	CARADONNA: Benefici a favore dei mutilati, invalidi, combattenti orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate (425);	
IANNIELLO	45	PALMITESSA: Benefici a favore del personale civile dello Stato e degli altri enti pubblici ex combattenti o assimilato (603);	
LUCIFREDI	61		

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

	PAG.
PROTTI: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti e categorie assimilate (813);	
SPADOLA: Concorsi speciali e norme per i concorsi normali per direttori didattici e per presidi a favore degli insegnanti ex combattenti ed assimilati (826);	
LENOCI ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate (879);	
ROBERTI ed altri: Estensione dei benefici combattentistici in favore del personale dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato (907);	
CANESTRARI ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (957);	
SPADOLA: Concorso speciale per titoli a direttore didattico e preside riservato agli insegnanti elementari ed ai professori di ruolo ex combattenti ed assimilati (978);	
IANNIELLO: Autorizzazione a bandire concorso per titoli a posti di direttore didattico in prova riservato agli insegnanti ex combattenti già incaricati di direzione didattica (1055);	
COTTONI: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1056);	
FODERARO: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti di diritto pubblico e degli enti locali ex combattenti, partigiani combattenti e categorie assimilate (1123);	
DARIDA: Provvedimenti a favore dei mutilati, invalidi combattenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate (1170);	
DE' COCCI e CICCARDINI: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, mutilati di guerra o per servizio, vedove ed orfani di guerra o per servizio (1192);	
PATRINI ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti locali e d i altri enti, ex combattenti ed assimilati (1197);	
AMODIO: Benefici ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati (1262);	

	PAG.
LUZZATTO ed altri: Provvedimenti in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra dipendenti dello Stato o enti equiparati (1271);	
FREGONESE ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1281);	
PUCCI: Norme di perequazione per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti incaricati di una direzione didattica (1356);	
URSO ed altri: Norme perequative per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e partigiani (1410)	62
PRESIDENTE	62, 64, 65, 66, 67, 68, 72
BIONDI	68
BRESSANI	68
CAVALLARI	67
DI PRIMIO	65, 66
FREGONESE	65, 68
IANNIELLO	67
LUZZATTO	65, 68
PAZZAGLIA	66
PISONI	67
PROTTI	64
RICCIO	64, 66
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	68, 72
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	63, 68
VILLA	65

Votazione segreta:

PRESIDENTE	72
----------------------	----

La seduta comincia alle 9,35.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Pazzaglia, Pisoni e Villa sostituiscono rispettivamente i deputati Almirante, Nucci e Scaglia.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano (331), e delle proposte di legge Franchi ed altri: Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università (152); Franchi ed altri: Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (1642); Maggioni e Miotti Carli Amalia: Modifica dell'articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 287, concernente il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore (2396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei posti organici della carriera del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviani » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Franchi, Nicosia, Menicacci, Almirante: « Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università »; Franchi, Nicosia e Menicacci: « Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici »; Maggioni e Miotti Carli Amalia: « Modifica dell'articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 287, concernente il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore ».

Ricordo che la Commissione prese in esame in sede referente il disegno e le proposte di legge e che affidò ad un comitato ristretto l'incarico di procedere ad un esame preliminare e di predisporre eventualmente un nuovo testo. Il comitato ha effettivamente predisposto un nuovo testo del disegno di legge sul quale riferirà il relatore onorevole Cavallari.

CAVALLARI, *Relatore*. Il testo che il comitato ristretto, formato dai colleghi Di Primio, Mancini, Protti e Tuccari, oltre che dal relatore, presenta, ha recepito tutti gli emen-

damenti presentati dal Governo al disegno di legge ed altri presentati dagli stessi membri del Comitato.

Per sottolineare l'urgenza del provvedimento ne ricordo brevemente l'*iter*.

Il Ministro della pubblica istruzione onorevole Gui, di concerto con il Ministro del tesoro onorevole Colombo, utilizzando gli stanziamenti previsti per gli anni dal 1967 al 1970, dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, predispose, a suo tempo, uno schema di disegno di legge concernente l'aumento dei posti dei ruoli organici delle carriere del personale non insegnante delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano. Il disegno di legge venne presentato alla Presidenza della Camera il 18 settembre 1967. Nel corso di quella legislatura non si riuscì a portarne a termine l'approvazione, sicché è stato ripresentato nell'attuale legislatura il 9 agosto 1968, dal Ministro della pubblica istruzione onorevole Scaglia, nella identica formulazione originaria, che prevedeva, a causa della limitatezza degli stanziamenti previsti dalla citata legge n. 942, ampliamenti di organici molto contenuti rispetto alle sempre crescenti esigenze delle università.

L'insufficienza di tali ampliamenti si è manifestata di particolare gravità alla luce della più recente legislazione scolastica, che comporta un ulteriore notevolissimo aumento della popolazione studentesca degli Atenei, con conseguente necessità, per gli stessi, di creare servizi di natura particolarmente complessa.

Al fine di rendere più funzionale il provvedimento in esame, il Comitato ristretto, in piena intesa con il Governo presenta il nuovo testo che prevede ampliamenti più cospicui rispetto a quelli già previsti, e concentra, inoltre, gli stessi nell'anno 1970. Per quanto riguarda la spesa, è stata utilizzata integralmente la somma di lire 9.800.000.000 già prevista per l'anno 1970 dalla più volte citata legge n. 942, ed è stato possibile, altresì, disporre di un nuovo stanziamento di dieci miliardi per l'anno 1970, sul capitolo 3523 delo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

La maggiore disponibilità finanziaria ha consentito, inoltre, di inserire nel provvedimento particolari disposizioni a favore del personale già in servizio. Per motivi di equità, si è così ritenuto di accordare al personale dei ruoli delle università i benefici di riduzione dei periodi di permanenza nelle

qualifiche già accordati dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, al personale in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Si è ritenuto anche di anticipare parzialmente, e limitatamente alla prima applicazione della legge, alcuni dei benefici di carriera previsti dalla generale riforma della pubblica amministrazione, in corso di attuazione.

Nel determinare gli incrementi organici da apportare alle varie categorie, sono state attentamente valutate le esigenze prospettate dalle università, dalle quali è risultato che la maggiore carenza di personale si avverte per i tecnici esecutivi e gli ausiliari. Difatti, l'incremento di detto personale, previsto dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, riuscì ad assorbire, tramite concorsi riservati, soltanto una parte del personale non di ruolo, assunto direttamente dagli Atenei, mentre una restante parte rimase in servizio quale avventizio passando, per altro, l'onere a carico dello Stato. In sostanza, le persone fisiche in servizio nelle università, per tali categorie, rimasero immutate di numero; cambiò soltanto la loro posizione giuridica.

Altro ruolo che deve essere ampliato è quello dei bibliotecari coadiutori che, istituito per la prima volta con la citata legge n. 1255 — in accoglimento di un'esigenza da vari anni segnalata dagli Atenei — si è dimostrato di ausilio veramente indispensabile alle biblioteche degli istituti e delle facoltà.

Questo, in breve, il contenuto del testo all'esame della Commissione. Mi auguro che possa trovare favorevole accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TUCARI. Ripeto qui il sostanziale accordo del mio gruppo al disegno di legge, alla sua strutturazione ed alle sue finalità che tendono a normalizzare la situazione del personale non insegnante delle università. Il disegno di legge è, tuttavia, troppo limitato di fronte alle accresciute esigenze delle università, che vedono ogni anno crescere la loro popolazione. Ma il nostro voto positivo è dato nella consapevolezza che questo sia solo il primo limitato sforzo e che altri passi in avanti siano fatti.

Il secondo limite di fondo del disegno di legge è dato dal rapporto tra la situazione e i servizi delle università e gli indirizzi nuovi, che la riforma universitaria andrà ad adottare. Riteniamo, tuttavia, che non si possa

attendere il profilarsi di questi nuovi indirizzi per dare un primo contributo alla grave situazione di disagio in cui si trova il personale non insegnante delle università. E le recenti agitazioni e scioperi di questo personale hanno sottolineato quanto essa sia grave e come occorra agire su due diversi aspetti: il primo riguardante le adeguate misure da prendere ed il secondo il ricorso a provvedimenti di fondo ispirati ai nuovi indirizzi generali. Vorrei aggiungere che seppure concordiamo con le fondamentali conclusioni del comitato ristretto, abbiamo presentato alcuni emendamenti con i quali si tende a mantenere la data del 1° luglio 1969 come termine per l'applicazione della legge. Chiediamo, poi, alcune agevolazioni per quanto riguarda lo svolgimento dei concorsi in modo che essi abbiano luogo attraverso una prova colloquio accompagnata da una prova pratica per il personale tecnico:

Gli altri emendamenti tendono a dare alla legge un suo preciso carattere programmatico attraverso una norma catenaccio.

DI PRIMIO. Il mio gruppo dà una valutazione sostanziale favorevole del disegno di legge sottoposto al nostro esame nel testo elaborato dal Comitato ristretto, perché le esigenze che esso tende a soddisfare emergono evidenti dalla agitazione della categoria del personale interessato alla sua approvazione.

È vero che probabilmente queste sistemazioni saranno superate dalla nuova disciplina del settore universitario; tuttavia non si può attendere che essa entri in vigore, lasciando fino ad allora che la categoria continui a dibattersi in una situazione, che merita di essere affrontata immediatamente. Per queste considerazioni, noi diamo parere favorevole al disegno di legge, mentre mi riservo di discutere di volta in volta gli eventuali emendamenti che verranno presentati.

TOZZI CONDIVI. Sono anch'io per il parere favorevole al disegno di legge. Ho presentato, assieme al collega Ianniello, un emendamento all'articolo 32, in relazione all'articolo 41, col quale si chiarisce che quando si dice: « personale in servizio » all'articolo 41, si intendono in esso compresi anche quegli avventizi i quali ancora non abbiano maturato il sessennio necessario per essere considerati in ruolo in base al decreto del 1966. Mi pare che l'emendamento, non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni.

Debbo, inoltre, dire che la formulazione dell'articolo 32 mi pare imperfetta, in quanto

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

mentre abroga l'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, stabilisce l'inquadramento del personale nominato ai sensi del predetto articolo. Penso che, se il relatore è d'accordo, si potrebbe migliorare la dizione dell'articolo.

IANNIELLO. A nome del gruppo democristiano aderisco alle considerazioni espresse dal Relatore, anche perché i motivi che ispirano il provvedimento rispondono ad una esigenza molto sentita.

Son d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, perché si tratta di estendere, anche se in maniera più ristretta, a questo personale i benefici già riservati da altre amministrazioni agli avventizi. È importante rilevare che la stessa norma è stata recentemente applicata al personale del Ministero degli affari esteri. In sostanza si tratterebbe di estendere i benefici a personale che non solo è costretto all'avventiziato, ma ha anche fatto una specie di pre avventiziato, per essere stato assunto generalmente, con la formula del contratto.

BIONDI. Il gruppo liberale è favorevole al disegno di legge. Per quanto riguarda gli emendamenti, ci riserviamo di esaminarli nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Informo la Commissione che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sul nuovo testo elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 11 dicembre 1969.

La V Commissione segnala, per altro, la necessità di correggere un errore materiale rilevato nel secondo comma dell'articolo 42, laddove, invece di: « Il Ministero del tesoro è autorizzato... » deve intendersi « Il Ministro del tesoro è autorizzato ».

La V Commissione raccomanda, infine, alla competente Commissione di merito di vagliare attentamente il problema della data di decorrenza del servizio per coloro che potranno essere ammessi ai concorsi speciali previsti dal primo comma dell'articolo 15 del provvedimento e sull'opportunità del ripristino della data 1° luglio 1968.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il Comitato ristretto per il lavoro che ha fatto per la compilazione del nuovo testo del disegno di

legge, e la Commissione per il parere generalmente favorevole testé espresso.

Non credo che sia neppure il caso di sottolineare, anche da parte del Governo, l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Comitato ristretto, sia per le esigenze indilazionabili delle università, esigenze che possono essere, con questo provvedimento, soddisfatte almeno in parte, anche nel quadro delle profonde trasformazioni previste per le università stesse, sia per le esigenze del personale il quale, prestando un'opera altamente meritoria, ha diritto al riconoscimento della sua sistemazione in ruolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi riservo di esprimere l'avviso del Governo di volta in volta.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, restando intesi che assumiamo come testo base quello del disegno di legge n. 331, rielaborato dal comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del titolo.

« Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università, e degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura gli articoli da 1 a 14.

ART. 1.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle E, H, I, L, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale amministrativo delle Università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

posti 67	(qualifica iniziale)
posti 160	(1° segretario)
posti 55	(segretario principale)

Totale posti 282

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti	1	(qualifica iniziale)
posti	29	(direttore di sezione)
posti	32	(direttore amministrativo 2 ^a classe)
posti	9	(direttore amministrativo 1 ^a classe)

Totale posti 71

ruolo organico del personale della carriera speciale di ragioneria:

posti	1	(qualifica iniziale)
posti	23	(1 ^o ragioniere)
posti	41	(ragioniere principale)
posti	17	(direttore di ragioneria)

Totale posti 82

ruolo organico del personale della carriera esecutiva:

posti 1.213.

Nel ruolo della carriera esecutiva è istituita la qualifica di archivista superiore.

(È approvato).

ART. 2.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle C, D, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti	19	(qualifica iniziale)
posti	10	(bibliotecario di 2 ^a classe)
posti	9	(bibliotecario di 1 ^a classe)

Totale posti 38

ruolo organico del personale della carriera di concetto:

posti	107	(qualifica iniziale)
posti	179	(aiuto bibliotecario principale)
posti	64	(aiuto bibliotecario superiore)

Totale posti 350

(È approvato).

ART. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo articolo 5, sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici delle carriere del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;

ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: posti 450;

ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche: posti 300;

ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4.246.

(È approvato).

ART. 4.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle università degli istituti di istruzione universitaria:

a) ruolo organico dei tecnici dietisti;

b) ruolo organico dei tecnici ortottici;

c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.

Ciascun ruolo è costituito di n. 40 posti con le modifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 229), tecnico di seconda classe (ex coeff. 271), tecnico di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici coadiutori di cui all'articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive modificazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nonché le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.

Con regolamento di esecuzione della presente legge — da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro — saranno determinati i titoli di studio per la ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi per l'ammissione alle carriere predette, nonché le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

(*E approvato*).

ART. 5.

Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformità della legge 9 ottobre 1967, n. 944, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di n. 96 posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).

Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle università, previsto dalla tabella *M* annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotta di n. 96 unità.

I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle università, con lo sviluppo di carriera di cui al successivo articolo 7.

Tutti gli altri dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui al-

l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle università, agli effetti dell'inquadramento, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai n. 96 posti di cui al primo comma, sono istituiti n. 260 posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.

Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1° gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.

(*E approvato*).

ART. 6.

I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti — dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni — saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro della pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 7 della presente legge.

(*E approvato*).

ART. 7.

Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificate con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge.

Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore età e non superato il 35° anno di età salvo le elevazioni dei limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale.

(È approvato).

ART. 8.

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, n. 20 posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella S annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di 3ª classe (ex coeff. 229), tecnico di 2ª classe (ex coeff. 271), tecnico di 1ª classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coeff. 402).

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari è incrementata di n. 100 unità.

(È approvato).

ART. 9.

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, 2.730 posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere e portantino) delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

(È approvato).

ART. 10.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, n. 18 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e 4 posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio Vesuviano, in aggiunta rispettivamente ai posti di cui alle tabelle C, D allegate alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, già aumentati di 25 e di 2 unità con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

(È approvato).

ART. 11.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle O, P, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli Osservatori astronomici a Vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore:

— posti 20;

ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

— posti 50;

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico:

— posti 15;

ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico:

— posti 30.

(È approvato).

ART. 12.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, 50 posti della carriera del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e Vesuviano.

(È approvato).

ART. 13.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro 41, foglio 55, pubblicato nel Bol-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

lettino Ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1°-8 giugno 1967, i seguenti nuovi posti di operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, distribuiti nel modo appresso indicato:

posti	30	(capo operaio)
»	233	(1ª categoria)
»	206	(2ª categoria)
»	126	(3ª categoria)

Totale posti 295

I predetti posti saranno così ripartiti: 180 per gli Orti botanici e 120 per gli Istituti delle Facoltà di agraria e veterinaria, per le qualifiche di giardiniere, vivaista, boscaiolo, stalliere e altre qualifiche; 295 per gli altri istituti universitari per le qualifiche di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I posti così assegnati saranno proporzionalmente ripartiti sulla base dell'incremento organico nelle quattro categorie del personale.

(È approvato).

ART. 14.

Alle università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15.

ART. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificati con gli articoli 2 e 3 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e Vesuviano, in servizio nelle

università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1969 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono per la carriera direttiva e per la carriera speciale di ragioneria in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta ed una orale. Per la carriera esecutiva il concorso sarà per titoli. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del Governo:

Modificare, al terz'ultimo rigo del primo comma, la data: 1° luglio 1969 in 1° luglio 1968.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il governo riconferma a proposito della data del 1° luglio 1969 l'avviso contrario già espresso in sede di elaborazione del nuovo testo. Si tratta non di escludere qualcuno, ma solo di dare una giusta valutazione per consentire una prima rapida applicazione della legge. Propongo, quindi, il ritorno alla data del 1° luglio 1968.

CAVALLARI, *Relatore*. Il comitato ristretto su proposta dei propri componenti ha accettato la data del 1° luglio 1969. Le osservazioni della Commissione bilancio, però, ed una valutazione più motivata delle situazioni, d'accordo con le organizzazioni sindacali, ci hanno portato ad essere contrari a tale data. Sono, quindi, favorevole al ripristino della data del 1° luglio 1968.

TUCCARI. Noi, invece, riteniamo che debba essere mantenuta la data del 1° luglio 1969, come contributo alla normalizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo che chiede il ripristino della data del 1° luglio 1968, avvertendo che ove venga approvato si intenderanno emendati nello stesso senso, per coordinamento, anche gli articoli successivi.

(È approvato).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

Pongo in votazione l'articolo 15 modificato dall'emendamento testè votato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto-bibliotecari sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e Vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che prestino servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato):

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle Università e degli Istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'articolo 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti

della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:

a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle Università;

c) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale;

d) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle Università, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università e agli Istituti universitari da parte di altri Enti, ed in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1° luglio 1968 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli. L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici è consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1° luglio 1968, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri è consentita anche:

a) al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università, nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio e del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1° luglio 1968.

b) ai portantini di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servi-

zio nelle Università, nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a 180 giorni alla data del 1° luglio 1968.

Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli recati in aumento nello stesso ruolo dall'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare secondo le stesse disposizioni e modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, per il concorso nazionale di cui all'articolo 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Tale concorso è riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508. Si prescinde, peraltro, dal limite di età.

A firma dell'onorevole Tuccari ed altri è stato presentato all'articolo 17 un emendamento.

Al secondo comma sostituire le parole « mediante concorsi per esami e per titoli » con le altre « mediante concorsi per esami colloqui e titoli integrativi ».

TUCCARI. Si trattava soltanto di precisare il carattere della prova. Si ritiene, infatti, che data la lunga esperienza ed il tirocinio già compiuto, e comprovati fra l'altro dai titoli, sia sufficiente che l'esame consista di una prova colloquio integrata naturalmente per quanto riguarda i tecnici da una prova pratica.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far rilevare al-

l'onorevole proponente che è più opportuno lasciare la formulazione più generale prevista dal testo del Comitato ristretto, la quale può dar luogo ad esami del tipo più ristretto, a seconda delle varie situazioni. Sono, pertanto, contrario all'emendamento.

CAVALLARI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento e favorevole, pertanto, al testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tuccari.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo formulato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura.

ART. 18.

Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari è consentita anche ai tecnici di carriera esecutiva di ruolo alla data del 1° novembre 1961 con almeno tre anni di mansioni da tale data ed in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Nella prima applicazione della presente legge le infermiere già nominate di ruolo con la qualifica di infermiere diplomate, ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, o con la qualifica di vice caposala, ai sensi del comma 11 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, saranno collocate rispettivamente nei suddetti ruoli di infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale o di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei suddetti/ruoli di cui al precedente comma che risulteranno vacanti saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo,

comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari alla data del 1° luglio 1969, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione del limite massimo di età.

Nei confronti del personale proveniente dal ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri, l'anzianità maturata è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Alle infermiere di ruolo fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale o del diploma di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive modificazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, le disposizioni previste dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale, le disposizioni previste dai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite di diploma di abilitazione a funzioni direttive e del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Per quanto concerne le qualifiche si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La ripartizione dei relativi posti di ruolo tra le cliniche e gli istituti universitari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al suddetto personale infermieristico si applicano per l'immissione in ruolo le disposizioni contenute nel decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1959, n. 465 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal seguente comma e dal successivo articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere diplomato è richiesto il possesso del diploma rilasciato dalla scuola convitto professionale; per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere abilitato a funzioni direttive o fornite del diploma di assistente sanitaria visitatrice è richiesto il possesso del diploma di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente visitatrice.

L'onorevole Tuccari ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma sostituire la data 1° novembre 1968 alla data del 1° novembre 1961 ».

TUCCARI. Il mio scopo, nel presentare l'emendamento, è di evitare che vengano esclusi dai concorsi i tecnici che erano già stati immessi in ruolo nel 1965, dato che i concorsi sono stati fatti con notevole ritardo dal 1965 in poi. In sostanza, si vuol porre riparo alle conseguenze negative dei ritardi precedenti.

CAVALLARI, *Relatore*. Dal 1961 al 1968 si sono verificati dei notevoli spostamenti, e secondo me lo spostamento di data non può essere accettato. Sono, pertanto, contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tuccari.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo stilato dal Comitato ristretto, con l'avvertenza che in sede di coordinamento verrà proceduto alla correzione - nel secondo comma - della data 1° luglio 1969 in 1° luglio 1968 per effetto dell'emendamento approvato in precedenza dalla Commissione all'articolo 15.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 per i quali non sono stati presentati emendamenti e che, pertanto, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli Uffici tecnici di cui all'articolo 8 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle Università in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1° luglio 1968, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli Uffici tecnici, e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

secondo grado e dei requisiti prescritti per la ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

(È approvato).

ART. 20.

I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e quelli recati in aumento dall'articolo 9 della presente legge sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:

a) ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello, custode e usciere;

b) ruolo del personale ausiliario con qualifica di portantino.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto articolo 9 si provvede, presso i singoli atenei, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria, nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università o agli Istituti da parte di altri Enti, che alla data del 1° luglio 1968 abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo per un periodo non inferiore a 90 giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

(È approvato).

ART. 21.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici delle carriere esecutiva e direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui all'articolo 11 della presente legge, e nel ruolo del personale ausiliario degli Osservatori astro-

nomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui all'articolo 12 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori in servizio negli Osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli Osservatori astronomici e Vesuviano da parte di altri Enti, che prestino servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico coadiutore degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° luglio 1968, si trovino in servizio da almeno un anno presso gli Osservatori astronomici e Vesuviano e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui al medesimo comma, purché abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

(È approvato).

ART. 22.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio recati in aumento nel ruolo del personale operaio dell'Amministrazione universitaria, di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli per la prima e per la seconda categoria e per titoli per la terza da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, Policlinici e Cliniche delle Università in servizio nelle Università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università o agli Istituti da parte di altri Enti che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

continuativo, per un periodo non inferiore a 180 giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

(È approvato).

ART. 23.

Per l'assunzione e ripartizione dei nuovi posti di cui al precedente articolo 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

I nuovi posti di ostetrica, di tecnico esecutivo e di infermiere sono ripartiti tra gli Istituti, Policlinici e Cliniche, Cattedre e Servizi Generali, con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione. Nell'assegnazione dei posti sarà, per altro, data precedenza agli Istituti, Policlinici e Cliniche, Cattedre e Servizi Generali ove presta servizio personale avente titolo all'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 17.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di tecnici laureati, tecnici coadiutori e tecnici esecutivi, compresi i tecnici di radiologia medica degli Istituti Universitari, sono composte:

a) dal Direttore dell'Istituto, Clinica o Cattedra cui è assegnato il posto, che la presiede;

b) da un Professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;

c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Per i posti di tecnici esecutivi assegnati ai servizi generali, la Commissione è costituita da un Preside di Facoltà che la presiede, da un Professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame, da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Sono abrogate tutte le precedenti norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice per i concorsi a posti di tecnici degli Istituti Universitari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di infermieri, di infermiere fornite dal diploma di scuola Convitto professionale, di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva e del diploma di assistente sanitaria visitatrice, che si rende-

ranno disponibili presso ciascun Ateneo, sono conferiti, per la qualifica iniziale di ciascun ruolo organico, mediante concorso unico da indire dal Rettore dell'Università, previa autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione, di volta in volta per tutto il contingente dei posti disponibili e da espletare ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, salvo quanto disposto dai successivi commi.

La Commissione giudicatrice è costituita dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e da due professori di ruolo della stessa Facoltà. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

L'assegnazione dei vincitori ai posti dei Policlinici, delle Cliniche, Istituti, Cattedre messi a concorso sarà disposta dal Ministro della Pubblica Istruzione su proposta del Rettore dell'Università interessata.

I concorsi a posti di infermieri già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a svolgersi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi relative ai concorsi ed alla composizione delle Commissioni giudicatrici per i posti del suddetto personale infermieristico, si applicano anche per i concorsi riservati previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge per i posti del surriferito personale infermieristico.

(È approvato).

ART. 24.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Né do lettura.

ART. 25.

I concorsi pubblici per la copertura dei posti dei ruoli della carriera direttiva degli ingegneri e della carriera di concetto dei tecnici degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono indetti presso il Ministero della Pubblica Istruzione in relazione ai posti disponibili.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi verranno di volta in volta indicati nel decreto che indice il concorso medesimo fra i titoli seguenti: lauree rilasciate dalla Facoltà di Ingegneria per i concorsi della carriera direttiva degli Ingegneri; diplomi di abilitazione rilasciati da Istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri per i concorsi della carriera di concetto dei tecnici.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per la copertura dei posti della carriera direttiva degli ingegneri sono nominate dal Ministro e composte da cinque membri dei quali tre scelti tra professori di ruolo della facoltà di Ingegneria o di Architettura, uno scelto tra i tecnici laureati della Facoltà di Ingegneria o tra gli ingegneri degli Uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a direttore amministrativo di seconda classe. Esercita le funzioni di presidente della Commissione il professore di ruolo più anziano.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura dei posti della carriera di concetto dei tecnici sono nominate dal Ministro, e composte da cinque membri dei quali uno scelto fra i professori di ruolo di Facoltà di Ingegneria, che esercita le funzioni di presidente, due scelti fra i professori di ruolo di Istituti tecnici di una delle materie che formano oggetto di esame, uno scelto fra i tecnici laureati della Facoltà di Ingegneria e tra gli ingegneri degli Uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o al ruolo del personale delle carriere direttive delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario delle commissioni dei concorsi suddetti sono disimpegnate da un

funzionario appartenente ai predetti ruoli di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero o delle Segreterie Universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

CAVALLARI, *Relatore*. A proposito di questo articolo, vorrei chiedere un chiarimento al Governo. Al primo capoverso di questo articolo è stabilito che: « I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi verranno di volta in volta indicati nel decreto che indice il concorso medesimo, fra i titoli seguenti: lauree rilasciate dalla Facoltà di Ingegneria per i concorsi della carriera direttiva degli ingegneri... ».

Perché non si devono ammettere, anche gli architetti ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema mi coglie di sorpresa. Credo che non ci dovrebbero essere difficoltà all'inserimento della laurea in architettura. L'architetto è abilitato a svolgere tutte le funzioni dell'Ingegnere: numerosi architetti prestano la loro opera negli uffici, nelle Università. Il Governo è, pertanto, disposto ad accettare un emendamento in questo senso.

CAVALLARI, *Relatore*. Propongo, pertanto, l'emendamento:

Al secondo capoverso, alle parole: « dalla Facoltà di Ingegneria » aggiungere le altre: « ... e dalla Facoltà di Architettura ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento, accettato dal Governo, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 così modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 che, non essendovi emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 26.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai Conservatori dei musei delle scienze e ai Curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella A, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

Con effetto dalla stessa data l'articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è come appresso modificato:

« Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei Conservatori dei musei e dei Curatori degli orti botanici avvengano:

a) a Conservatore e Curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) Conservatore e Curatore di 3^a classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;

c) a Conservatore e Curatore di 2^a classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Conservatore e Curatore di 3^a classe;

d) a Conservatore e Curatore di 1^a classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Conservatore e Curatore di 2^a classe.

Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del Museo e dell'Orto botanico.

Nel caso che il Museo ed Orto botanico non siano annessi ad una facoltà il giudizio sarà espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del Museo ed Orto botanico ».

(È approvato).

ART. 27.

I posti disponibili nei ruoli del personale operaio dell'amministrazione universitaria debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi nelle categorie e nelle qualifiche dei posti messi a concorso mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente al ruolo suddetto, cessa con il cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Gli ausiliari di ruolo e soprannumerari che abbiano svolto mansioni salariali da almeno tre anni, possono essere inquadrati a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, nelle varie categorie del personale salariato in rapporto alle mansioni espletate.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma conserva il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile dai successivi aumenti periodici.

(È approvato).

ART. 28.

Il personale tecnico universitario in possesso del diploma di laurea o di diploma di Istituto secondario di 2° grado non previsti dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, inquadrato ai sensi dello stesso articolo, in una categoria di impiego statale non di ruolo inferiore a quella corrispondente al titolo di studio da esso posseduto, può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come sotto specificato:

Categoria I:

personale in possesso di diploma di laurea rilasciato dalle facoltà o scuole cui appartengano gli istituti presso i quali disimpegni mansioni direttive di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuta valida, in rapporto a particolari esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto, la laurea rilasciata da altra facoltà che abbia specifica attinenza a tali esigenze. In tale caso la validità della laurea è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del Consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Categoria II:

personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso alle facoltà, o scuole cui appartengono gli istituti presso i quali disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuto valido altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado che abbia attinenza alle specifiche esigenze del servizio da svolgere presso l'istituto.

In tal caso la validità del diploma è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del Consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

Il personale in possesso del diploma di ostetrica inquadrato a norma dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella terza categoria di impiego statale non di ruolo — che disimpegni mansioni proprie di ostetrica — può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al ruolo organico delle ostetriche di concetto.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella quarta categoria di impiego statale non di ruolo può essere inquadrato, a domanda, nella terza categoria di impiego statale non di ruolo di tecnico esecutivo o di infermiera, ancorché sprovvisto del titolo di studio, in base alle mansioni svolte di carattere essenzialmente tecnico o infermieristico.

Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quello di cui all'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e si applicano, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e nei ruoli organici in soprannumero, nei confronti del personale assunto in base a disposizioni anteriori alla citata legge, ed al personale assunto in virtù degli articoli 32, 35 e 51 della legge medesima.

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione dei precedenti commi deve presentare domanda, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria.

(È approvato).

ART. 29.

I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'articolo 17 della presente legge presso i singoli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali, saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato o da collocare nei corrispondenti ruoli organici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi.

I posti di ruolo di nuova istituzione e quelli comunque vacanti della carriera direttiva dei tecnici laureati e di concetto dei tecnici coadiutori e quelli comunque vacanti presso i singoli istituti, policlinici e cliniche saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato e da collocare nei corrispondenti ruoli organici, ai sensi del-

la legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche.

Il riassorbimento di cui ai precedenti commi è disposto secondo l'anzianità di carriera nella qualifica rivestita e con l'anzianità in essa maturata.

Il personale di ruolo in soprannumero che non ottenga il riassorbimento potrà conseguire, comunque, la promozione alle qualifiche terminali.

(È approvato).

ART. 30.

I posti dei ruoli del personale tecnico laureato (carriera direttiva), tecnico coadiutore (carriera di concetto), tecnico esecutivo degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui alle tabelle *T*, *U* e *P* della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e quelli recati in aumento dall'articolo 11 della presente legge, sono assegnati ai singoli Osservatori con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le esigenze dei servizi.

I concorsi pubblici per titoli e per esami per la copertura dei posti predetti sono indetti presso i singoli Osservatori con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le prove consistono:

a) carriera direttiva. Una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale;

b) carriera di concetto: una prova scritta, una prova pratica di laboratorio e una prova orale;

c) carriera esecutiva: una prova pratica di officina e una prova orale.

Le materie che formano oggetto delle prove di esame verranno indicate, di volta in volta, nel decreto che indice il concorso.

Le commissioni esaminatrici stabiliranno preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti negli osservatori astronomici sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia o materia affine e fra il personale scientifico degli osservatori medesimi, con qualifica non inferiore ad astronomo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti nello osservatorio Vesuviano sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o materia affine e fra il personale ricercatore con qualifica non inferiore a ricercatore. Il presidente delle com-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

missioni viene scelto dai componenti delle commissioni stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni predette sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera direttiva è richiesto il possesso di laurea che verrà di volta in volta indicata nel bando di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera di concetto è richiesto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per l'ammissione al concorso di carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di scuola media.

(È approvato).

ART. 31.

Le disposizioni dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32.

ART. 32.

L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con effetto dalla data di componimento dell'anzianità ivi prescritta.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere in fine le parole: « ... ridotto del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 41 della presente legge ».

Per connessione ritengo opportuno sospendere l'esame dell'articolo 32. in attesa che venga discusso l'articolo 41.

Passiamo agli articoli da 33 a 36 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 33.

Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.

(È approvato).

ART. 34.

Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non insegnante dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i Consorzi per la sistemazione edilizia delle Università e presso i Consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le Biblioteche delle Università ed Istituti d'istruzione universitaria, nonché presso le Opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

(È approvato).

ART. 35.

Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico agrario della carriera direttiva.

In tale ruolo è collocato il dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianità maturate, nonché lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606, e 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491, gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero *ad personam* rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle Università di cui alle tabelle *M* ed *N* annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ad essi è assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianità maturate in questi ultimi ruoli.

(È approvato).

ART. 36.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso Istituto di biologia Marina di Venezia, derivante dal cessato Istituto di biologia Marina di Rovigno d'Istria, che sia in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, abbia un'anzianità di servizio di almeno venti anni ed abbia svolto per almeno due anni mansioni di aiuto bibliotecario, è immesso nei posti recati in aumento del ruolo organico della carriera di concetto degli aiuti bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, di cui all'articolo 2 della presente legge.

L'immissione viene effettuata in base alla anzianità maturata prescindendosi, ove occorra, dal concorso di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

In aggiunta al personale che il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun osservatorio astronomico e astrofisico all'Osservatorio Vesuviano ed al Giardino Coloniale di Palermo, ai sensi dell'articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, potrà essere assegnato agli enti predetti il perso-

nale, in servizio presso gli stessi, che risulterà vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

A questo articolo l'onorevole Tuccari ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei direttori degli Osservatori astronomici e vesuviano e del Giardino Coloniale di Palermo potrà assegnare a detti Enti personale appartenente alle varie carriere amministrative in quanto necessario alla tenuta dell'amministrazione e della contabilità degli Enti stessi ».

TUCCARI. La ragione dell'emendamento è nella esigenza di salvare le aspettative del personale non ponendolo, però, in contrasto con le esigenze degli Enti, consentendo nello stesso tempo, a discrezione del Ministro, l'invio presso questi enti di personale necessario alle accresciute necessità di lavoro.

CAVALLARI, *Relatore*. Il principio per il quale adottiamo l'articolo 37 è di dare al Ministero la facoltà di mantenere in servizio dove attualmente è il personale, che lavora presso gli enti. È evidente che si tratta di una agevolazione consentita a questo personale, che svolge prestazioni eccezionalmente specializzate. Non mi pare che l'emendamento Tuccari possa tener salvo questo principio.

Sono, quindi, per il mantenimento del testo del comitato ristretto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo anch'io con il relatore a nome del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tuccari.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 37.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli da 38 a 40 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 38.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in deroga alle disposizioni di cui agli arti-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

coli 164, 196, 176, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo.

(È approvato).

ART. 39.

Il personale della carriera esecutiva amministrativa delle università consegue l'avanzamento in carriera dalla qualifica iniziale di applicato aggiunto a quella terminale di archivist superiore mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, al compimento delle anzianità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si consegue la promozione alla qualifica di primo archivista al compimento di 13 anni di servizio complessivo nelle qualifiche inferiori.

(È approvato).

ART. 40.

Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'articolo 10 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianità previste dal penultimo comma dell'articolo 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41:

ART. 41.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Ricordo che abbiamo sospeso la discussione sull'articolo 32 in attesa dell'approvazione di questo articolo 41.

Poiché su questo articolo non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, quindi, all'articolo 32. Gli onorevoli Tozzi Condivi e Ianniello hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 32:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: « ridotta del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 41 della presente legge ».

CAVALLARI, *Relatore*. Il relatore è favorevole.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

TUCCARI. Noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi all'articolo 32.

(È approvato).

L'articolo 32, dopo l'approvazione dello emendamento, rimane pertanto così formulato:

ART. 32.

L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta, ridotta del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 41 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il deputato Tuccari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 41-bis:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione delle Università non potranno deliberare assunzioni di persone a carico dei bilanci universitari o di istituti universitari.

Alle revisioni dei ruoli organici dettate da esigenze funzionali provvederanno il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro in base alle richieste prospettate dalle singole università ».

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

TUCCARI. Si tratta di una norma catenaccio con la quale si stabilisce che le assunzioni nel prossimo futuro saranno ragguagliate sempre alle esigenze, e che questi criteri non verranno verificati in sede locale, ove possono verificarsi motivi di valutazione non rigorosamente oggettivi, ma devono essere sottoposti soltanto al Ministro della pubblica istruzione, il quale delibererà valutando questa esigenza, sentito il Ministro del tesoro.

LUCIFREDI. Ritengo di comprendere il pensiero del Governo a questo riguardo voglio sottolineare, però, che mi sembra una volta di più che attraverso questo emendamento si voglia deprimere e sopprimere l'autonomia universitaria. Non credo che esso sia nello spirito in cui si vogliono condurre le cose, soprattutto nel momento in cui si parla di autonomia delle Università.

CAVALLARI, *Relatore*. Credo che l'autonomia universitaria abbia una parte tale per cui non si può attendere il parere del Governo. Pertanto, sono contrario all'emendamento.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per lo stesso motivo è contrario anche il Governo.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Tuccari?

TUCCARI. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento — Articolo 41-bis, non accolto dal Governo e dal relatore.

(È respinto).

C'è un altro emendamento Tuccari — Articolo 41-ter di cui do lettura:

« I concorsi disposti dalla presente legge dovranno essere espletati entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa ».

TUCCARI. Si tratta di una norma che tende a sollecitare l'iniziativa del Governo.

CAVALLARI, *Relatore*. C'è una norma, nella disposizione di legge, che prevede che il Regolamento delle norme di attuazione dei concorsi deve essere predisposto entro un anno. Non è, quindi, possibile impegnare il Governo a bandire i concorsi entro un anno. Bisognerebbe ridurre almeno a sei mesi il tempo concesso per la preparazione del Regolamento, ma l'articolo relativo, che concede un anno, è già stato approvato.

DI PRIMIO. Potremmo portare a 18 mesi il termine di cui all'articolo 41-ter prospettato come emendamento.

CAVALLARI, *Relatore*. Con questa modifica sono disposto ad accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, è d'accordo nel portare a 18 mesi il periodo fissato col suo emendamento?

TUCCARI. D'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento Tuccari — Articolo 41-ter — rimane, pertanto, così formulato:

ART. 41-ter.

I concorsi disposti dalla presente legge dovranno essere espletati entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Sono favorevoli Governo e Relatore. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

C'è un altro articolo aggiuntivo Tuccari:

ART. 41-quater.

Il personale che a norma della presente legge, può partecipare ai concorsi quivi previsti e che non risulta vincitore conserverà il posto con la qualifica di avventizio rettore.

TUCCARI. Si tratta di una norma che tende a salvare il posto di lavoro a coloro che non risultassero idonei ad una promozione, ma che comunque, abbiano già superato il periodo di tirocinio e sono stabilizzati nella funzione.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è pienamente d'accordo con lo spirito di questo emendamento, però non vede la forma nella quale possa essere accolto: qui siamo nel quadro delle autonomie delle Università, alle quali riuscirebbe difficile imporre una norma di questo genere. Potrei accettare una raccomandazione, invece, in tal senso.

TUCCARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 42. Ne do lettura apportando direttamente la correzione dell'errore (Ministero anziché Ministro) suggeritaci dalla V Commissione:

ART. 42.

Alla spesa di lire 19.800.000.000 (diciannove miliardi ed ottocento milioni) derivante

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

dall'applicazione della presente legge si provvederà, con iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, per lire 9.800.000.000 con i fondi di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e per lire 10.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Almirante ed altri: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (*Urgenza*) (166); **Amadei Giuseppe e Palmiotti:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (301); **Amadei Giuseppè e Palmiotti:** Disposizioni in favore del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparata (302); **Evangelisti:** Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato ex combattente ed assimilato (394); **Tozzi Condivi:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (412); **Caradonna:** Benefici a favore dei mutilati, invalidi, combattenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate (425); **Palmitessa:** Benefici a favore del personale civile dello Stato e degli altri enti pubblici ex combattente o assimilato (603); **Protti:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti e categorie assimilate (813); **Spadola:** Concorsi speciali e norme per i concorsi normali per direttori didattici e per presidi a favore degli insegnanti ex combattenti ed assimilati (826); **Lenoci ed altri:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate (879); **Roberti ed altri:** Estensione dei benefici combattentistici in favore del personale dipendente da enti

pubblici diversi dallo Stato (907); **Canestrari ed altri:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (957); **Spadola:** Concorso speciale per titoli a direttore didattico e preside riservato agli insegnanti elementari ed ai professori di ruolo ex combattenti ed assimilati (978); **Ianniello:** Autorizzazione a bandire concorso per titoli a posti di direttore didattico in prova riservato agli insegnanti ex combattenti già incaricati di direzione didattica (1055); **Cottoni:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1056); **Foderaro:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti di diritto pubblico e degli enti locali ex combattenti, partigiani combattenti e categorie assimilate (1123); **Darida:** Provvedimenti a favore dei mutilati, invalidi combattenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate (1170); **de' Cocci e Ciccardini:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, mutilati di guerra o per servizio, vedove ed orfani di guerra o per servizio (1192); **Patrini ed altri:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti locali e di altri enti, ex combattenti ed assimilati (1197); **Amodio:** Benefici ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati (1262); **Luzzatto ed altri:** Provvedimenti in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra dipendenti dello Stato o enti equiparati (1271); **Fregonese ed altri:** Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1281); **Pucci:** Norme di perequazione per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti incaricati di una direzione didattica (1356); **Urso ed altri:** Norme perequative per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e partigiani (1410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Almirante, Michelini, Roberti, Abelli, Alfano, Caradonna, D'Aquino, Delfino, De Marzio, Di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci,

Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Romeo, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati »; Amadei Giuseppe e Palmiotti: « Disposizioni in favore del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparata »; Evangelisti: « Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato ex combattente ed assimilato »; Tozzi Condivi: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati »; Caradonna: « Benefici a favore dei mutilati, invalidi, combattenti orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate »; Palmitessa: « Benefici a favore del personale civile dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti o assimilato »; Protti: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti pubblici ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti e categorie assimilate »; Spadola: « Concorsi speciali e norme per concorsi normali per direttori didattici e per presidi a favore degli insegnanti ex combattenti ed assimilati »; Lenoci, Russo Vincenzo, Della Briotta, Cavaliere: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti pubblici ed istituti di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate »; Roberti, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Alfano: « Estensione dei benefici combattentistici in favore del personale dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato »; Canestrari, Beccaria, Belci, Perdonà, Pucci, Radi, Isgrò, Caiazza, Bologna, Erminero, Girardin, Mattarelli, Corà, Bianchi Gerardo, Fornale, Baldani Guerra, Laforgia, Sgarlata, Fusaro, Boldrin, Amadeo: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati »; Spadola: « Concorso speciale per titoli a direttore didattico e preside riservato agli insegnanti elementari ed ai professori di ruolo ex combattenti ed assimilati »; Ianniello: « Autorizzazione a bandire concorso per titoli a posti di direttore didattico in prova riservato agli insegnanti ex combattenti già incaricati di direzione didattica »; Cottoni: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati »; Foderaro: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti di diritto pubblico e degli enti locali ex combattenti, partigiani combattenti e categorie assimilate »; Darida: « Provvedimenti a favore dei mutilati, invalidi com-

battenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate »; de' Cocci e Ciccardini: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, mutilati di guerra o per servizio, vedove ed orfani di guerra o per servizio »; Patrini, Vassalli, Beccaria, Vaghi, Bernardi, Micheli Pietro, Lepre, Baroni, Nannini, Bardotti, Fusaro, Helfer, Bianchi Fortunato, Giordano, Ciaffi, Reggiani, Piccinelli, Andreoni, Bologna: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti locali e di altri enti, ex combattenti ed assimilati »; Amodio: « Benefici ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati »; Luzzatto, Lattanzi, Mazzola, Alini, Cacciatore, Granzotto: « Provvedimenti in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra dipendenti dello Stato o enti equiparati »; Fregonese ed altri: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati »; Pucci: « Norme di perequazione per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti incaricati di una direzione didattica »; Urso, Calvetti, Laforgia, Sgarlata, Bova, Lobianco, Pavone, De Leonardis: « Norme perequative per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e partigiani ».

I colleghi ricorderanno tutti che il comitato ristretto, nominato dalla Commissione, dopo un lungo ed attento lavoro, riuscì a redigere un testo unificato. Il testo venne, poi, preso in esame dalla I Commissione che, all'unanimità, ne richiese il trasferimento alla sede legislativa. Senonché il Governo, esercitando un proprio diritto ne chiese il deferimento alla Camera. Successivamente, però, in seguito ad un accordo tra i capi gruppo sul calendario dei lavori parlamentari, ritirò la richiesta di rimessione, sì che le proposte ritornano alla Commissione in sede legislativa.

Do, quindi, la parola all'onorevole Tozzi Condivi per la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ringrazio, innanzitutto, il Presidente per tutto quello che ha fatto perché queste proposte di legge fossero affidate alla Commissione in sede legislativa. Non intendo dilungarmi con una lunga relazione: mi richiamo alla relazione scritta, che avevo presentato alla Camera e che è stata stampata. Voglio chiarire il significato della data da cui decorrono gli effetti giuridici derivanti dalla legge. È quella

la data in cui al Senato fu deciso il rinvio, che risultò definitivo per lo scioglimento delle Camere, della proposta di legge approvata dalla Camera, e in cui il Ministro del tesoro Colombo assicurò l'appoggio del Governo ad una analoga iniziativa, che si sarebbe eventualmente presa nella successiva legislatura.

A coloro che chiedono la inclusione di categorie escluse dal provvedimento, quali gli invalidi per servizio, i militari e i dipendenti da imprese private, debbo dire che posso essere favorevole ad un ordine del giorno d'invito al Governo ad assumere analoga iniziativa di estensione, ma non ritengo che, in questa sede, sia opportuno aggravare un provvedimento, a cui è stata assicurata la copertura finanziaria con molte difficoltà.

Credo, invece, che sia opportuno per quanto riguarda gli Enti locali, precisare che tra di essi sono incluse le Regioni. Per concludere vorrei invitare i colleghi ad approvare il testo unificato, rinunciando agli emendamenti, che, anche se giusti, potrebbero, se approvati, pregiudicare in seguito l'iter delle proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO. Ho presentato un emendamento al titolo ed un altro all'articolo 1, per l'estensione del provvedimento ai mutilati ed invalidi per servizio. Dirò subito che ritengo si debba almeno affermare il principio della equiparazione dei mutilati ed invalidi per servizio ai combattenti e categorie assimilate. Se per la necessità alle quali ha accennato il Relatore, sarà opportuno evitare la presentazione di emendamenti, presenterò un ordine del giorno il quale possa impegnare il Governo e la nostra Commissione a realizzare questa equiparazione. La *ratio* della legge è nella solidarietà ai combattenti, che trova il fondamento in una nuova concezione di Stato-comunità che è chiamato a difendersi da attacchi esterni. Il servizio militare è un servizio per la comunità: chi viene menomato nei suoi beni fisici, materiali, economici, ha il diritto alla solidarietà di tutti gli appartenenti alla categoria.

Ma lo Stato italiano è fondato sul lavoro, che, oltre che manifestazione della libertà e della dignità dell'uomo, è anche un servizio comunitario. Lo Stato è una comunità attiva, in cui l'uomo realizza la partecipazione effettiva allo sviluppo economico, sociale, attraverso il lavoro. Il mutilato per il lavoro, che è un mutilato per la comunità, è in una situa-

zione del tutto uguale sotto l'aspetto dei diritti, al mutilato per la patria in-difesa. Come il combattente è il protagonista nel momento della difesa della patria, il lavoratore è il protagonista, non in un momento della vita comunitaria, ma in una realtà immanente e continua. La realtà economica e sociale viene costruita dalla collaborazione nel lavoro e, cioè, nella comunione di lavoro per la edificazione della comunità nazionale, la quale è anche una comunità di lavoro.

PROTTI. Io ho presentato, quando ho avuto notizia che il provvedimento unificato era stato iscritto all'ordine del giorno della Camera, alcuni emendamenti, intesi soprattutto a pianificare la portata di ciascun articolo e a riparare ad omissioni, che in una visione globale del problema sembrava dovessero essere giustamente cancellate. Così per quanto riguarda mutilati e invalidi per servizio, gli orfani e vedove di mutilati per causa di servizio che, in base a disposizioni legislative, sono equiparati alle categorie degli ex combattenti, mi sembrava che la menzione fosse più un riconoscimento morale che una valutazione di ordine economico, tanto più che uno dei progetti predisposti dal Comitato ristretto, all'articolo 3 faceva espresso riferimento ai mutilati per servizio, formula che è stata soppressa perché consapevolmente si è detto che la categoria rientrava nel novero delle categorie cosiddette equiparate.

Poi mi sono deciso a presentare un emendamento all'articolo 3 per ovviare ad una omissione relativa ai militari in servizio, mutilati ed invalidi di guerra, i quali, a ragione della loro invalidità, o per norme di legge o per norme regolamentari, sono impediti di continuare nella carriera. Ci sono, per esempio, degli ufficiali che, per via della mutilazione, non possono aspirare al grado di generale, ma si fermano a quello di colonnello. Ne consegue un danno ed è giusto che per esso ci sia una riparazione. Perché non c'è nessuna diversità fra ex combattenti invalidi di guerra, siano attualmente impiegati civili o militari. Erano state omesse, inoltre, altre categorie, e si dimostra opportuna l'estensione del beneficio anche agli ex combattenti dipendenti da privati datori di lavoro. Infine ci sono le categorie degli ex dipendenti, già pensionati.

Altri emendamenti riguardano la estensione dei benefici ai dipendenti privati ed ai pensionati: essi trovano la loro *ratio* in una visione globale del problema. Ma se questi emendamenti dovessero provocare intralci o

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

ritardi nell'approvazione della legge, come il relatore ci ha dichiarato, sono disposto a ritirarli, trasformandoli in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione su di una circostanza fondamentale. Noi abbiamo trasmesso il testo unificato alla Commissione Bilancio perché su di esso esprimesse il proprio parere e la Commissione Bilancio ha espresso il parere favorevole circa la copertura. È evidente che, se verranno introdotti degli emendamenti che non siano soltanto di carattere formale, noi dobbiamo nuovamente acquisire il parere favorevole da parte della V Commissione. Ci inoltreremo così nuovamente su un terreno quanto mai difficile e non vorrei che si compromettesse così l'ulteriore iter dell'esame in sede legislativa del provvedimento stesso.

VILLA. Sarò estremamente breve. Ho voluto prendere la parola, soprattutto per ringraziare il Presidente e i colleghi della Commissione per la solerzia e la premura dimostrata in ogni momento perché si giungesse al più presto all'approvazione di questa legge. Mi rifaccio alle parole del Relatore, ed a quanto ha detto testé il Presidente sulla necessità di approvare il testo così come è stato presentato dal Comitato ristretto, che ha, a suo tempo, riunificato le varie proposte e rivolgo una viva raccomandazione ai colleghi, a nome dell'Associazione nazionale combattenti di fare in modo che questa proposta di legge possa essere approvata in questa stessa seduta.

LUZZATTO. Brevemente, perché concordo sull'opportunità di approvare rapidamente questo progetto di legge che ha avuto vicende lunghe e travagliate ed ha creato aspettative, che sarebbero frustrate in modo dannoso se ancora prolungassimo l'esame di esso. Perciò, salvo qualche emendamento formale a cui mi sono associato, non ho presentato nessun emendamento, anche se voglio sottolineare alcune perplessità della mia parte sull'articolo 1, in tema di benefici delle carriere economiche: avremmo preferito riservare i benefici al trattamento pensionistico. Analoghe perplessità ed occorrerà, quindi, una precisazione, ho su alcune amministrazioni che si trovano nelle condizioni di cui si parla nell'ultima parte dell'articolo 3. Ho già detto che queste sono perplessità che non traduco in emendamenti. Il punto sul quale vorrei soffermarmi è la questione interpretativa della formula « assimilati » e sull'estensione dei benefici ai dipendenti privati ed ai lavoratori autonomi di ogni

categoria, che hanno anni di guerra: so che inserire qui questo discorso vorrebbe dire sanare la situazione, ma so anche che significherebbe fermare l'approvazione della legge; per questo con alcuni colleghi ho presentato un ordine del giorno che conferma il principio ed invita il Governo a predisporre i provvedimenti.

FREGONESE. Il mio gruppo non frapperà nessun ostacolo alla rapida approvazione del disegno di legge. Voglio, però, precisare che avendo fatto parte del comitato ristretto non posso dire che il testo predisposto risolve tutte le questioni. Si era detto, però, che in Commissione si sarebbero potuti presentare degli emendamenti. Le cose, invece, sono andate come tutti sanno e adesso ci troviamo di fronte all'esigenza di procedere rapidamente accogliendo, quindi, le conclusioni a cui è giunto il comitato ristretto. Presenteremo comunque, soltanto alcuni emendamenti: il primo riguarda una chiarificazione delle categorie previste dall'articolo 1, precisando che in esse sono compresi i perseguitati politici e razziali ed i patrioti. Ci pare questa soltanto una precisazione da affiancare all'espressione « equiparati ». All'articolo 3 proponiamo un'aggiunta all'ultimo capoverso: dopo le parole: Ministero del turismo e dello spettacolo, aggiungere: e da aziende autonome dello Stato. Poi ancora all'articolo 3 c'è la correzione di un errore: al terzo comma, aggiungere, dopo il terzo comma le parole: paghe o retribuzioni. Vorremmo poi proporre un comma aggiuntivo all'articolo 5, per precisare che lo Stato ha l'obbligo di versare al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato le somme mancanti per assicurare i benefici ai ferrovieri ex combattenti.

PRESIDENTE. L'articolo 5 si riferisce al complessivo onere per la sistemazione di tutte queste categorie, compresa quella delle Amministrazioni di aziende a tipo autonomo. Perché complicare ?

FREGONESE. Accetto l'osservazione del Presidente. Pertanto, non presento l'emendamento.

DI PRIMIO. Brevemente desidero esprimere il consenso del mio gruppo all'approvazione del testo unificato delle varie proposte di legge concernenti benefici agli ex combattenti. Anch'io, rendendomi conto delle ragioni per cui la proposta legislativa, nella precedente legislatura fu insabbiata al Senato, ho resi-

stito al desiderio di presentare emendamenti, che mi sembravano ovvi e, comunque, rispondenti allo spirito della legge.

Quanto alle considerazioni che sono state fatte circa la necessità di un eventuale ordine del giorno interpretativo delle parole « assimilati », « equiparati » usata all'articolo 1, mi trovo d'accordo anche perché — per citare un esempio — per il problema degli invalidi per servizio mi risulta che esiste una legge in base alla quale gli invalidi per servizio sono equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra. Di conseguenza, ritengo che, con o senza ordine del giorno, l'equiparazione sia valida. Ad ogni modo esso non guasta, per sottolineare meglio l'equiparazione, dato che ritengo che anche gli invalidi per servizio possano beneficiare della norma.

RICCIO. Scusi l'interruzione. Gli « assimilati » sono nel titolo. Nell'articolo 1 sono specificati i dipendenti che hanno diritto a fruire di questi benefici. È detto anche: « ...e categorie equiparate... » ma sempre per ragioni di guerra. I mutilati per servizio non sono compresi.

DI PRIMIO. D'altra parte, bisogna sempre richiamarsi alle ragioni obiettive che hanno indotto la Commissione a formulare il testo, come risulta dalla redazione definitiva. È stata una ragione sostanzialmente riparatrice, partita dal concetto che i titolari dei benefici menzionati negli articoli, di cui si compone il testo unificato, siano o entrati in carriera successivamente alla guerra o nonostante siano entrati in carriera precedentemente allo scoppio delle ostilità, abbiano subito per effetto delle ostilità un ritardo nello sviluppo della carriera stessa. È la ragione per la quale nell'articolo 1 si è previsto questo avanzamento di carriera.

L'altro beneficio, che viene concesso è un beneficio che, ormai, credo sia consuetudinario in tutti i rapporti di lavoro e, quindi, di impiego: è il riconoscimento di una certa anzianità convenzionale ai fini, per lo meno, della buonuscita. Dato che con questa proposta di legge, il beneficio viene concesso anche ai fini della pensione, ritengo che sarebbe opportuno che il beneficio della pensione debba essere concesso anche agli impiegati e ai dipendenti di ditte private.

Mi rendo conto che se volessimo estendere ancora il campo di applicabilità di questa proposta di legge, rischieremmo evidentemente di ripetere la disavventura della passata legislatura. Richiamo però, l'attenzione della

Commissione sulla opportunità, rispondente a ragioni di giustizia, che vengano considerati tutti gli impiegati e, quindi, anche gli aiutanti ufficiali giudiziari e gli stessi ufficiali giudiziari: per questo ritengo che si debba farne specifica menzione, perché in base allo statuto degli ufficiali giudiziari che è regolato da un decreto presidenziale del 1959, la loro equiparazione ai dipendenti dello Stato avviene soltanto per certi aspetti specificatamente indicati.

PRESIDENTE. Questo comporta un maggior onere finanziario, e dovremmo tornare alla V per il parere.

DI PRIMIO. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PAZZAGLIA. Vorrei iniziare proprio da quanto lei ha detto poc'anzi. O vi è un indirizzo comune di raggiungere l'immediata approvazione della proposta di legge nel testo unificato, oppure ogni parte rimane libera di presentare emendamenti da inserire. E, proprio per questo, vorrei pregare il collega Di Primio, soprattutto perché è esponente della maggioranza, di voler rinunciare a questa sua iniziativa che potrebbe apparire — anche se non lo è — una iniziativa tendente a rompere un fronte di unanimità che impedisce al Governo di riaccendere la polemica.

Se ciò volessimo tutti, la mia posizione sarebbe di rinunciare all'emendamento sollevando alcune questioni che mi sembra meritino considerazione. La prima riguarda i dipendenti civili dello Stato che siano stati nel periodo di guerra trattenuti in servizio per esigenze dello Stato, o che si siano trovati in condizione di subire gravi danni. La seconda non mi pare comporti modificazioni finanziarie: nella proposta di testo unificato dovrebbe prevedersi la possibilità per alcuni dipendenti di istituti di credito dello Stato di fruire di questi benefici. E questi benefici comportano ovviamente oneri finanziari che non sono a carico del bilancio dello Stato ma degli istituti di credito presso i quali i dipendenti lavorano. Vi è una istanza che proviene dalle categorie interessate e che sostiene che questi dipendenti sono del tutto assimilabili a quelli degli enti pubblici economici, per quanto riguarda le banche che abbiano capitale pubblico. Se noi, quindi, estendessimo i benefici previsti per i dipendenti pubblici a queste categorie non vi sarebbe a carico dello Stato modificazione degli oneri finanziari.

Per quanto riguarda i dipendenti privati, io penso che possa essere approvato un ordine del giorno, che inviti il Governo a proporre misure analoghe per i dipendenti di queste aziende.

Circa le categorie assimilate o equiparate, vorrei fosse chiarito attraverso una precisazione del relatore, se sono compresi tutti i profughi e gli invalidi per ragioni di servizio. Mi sembra che questa sia, infatti, una grossa lacuna. Infine, vorrei dire che tutto questo non ci impedisce di presentare alcuni emendamenti purché questi non ripropongano questioni finanziarie. In questo spirito e con queste motivazioni, noi aderiamo al testo, a condizione che vi aderisca la totalità della commissione e che non siano sollevate questioni di ordine finanziario, in modo che esso possa essere approvato dal Senato in modo veloce.

PRESIDENTE. Con l'espressione « equiparate » io penso ci si riferisca ai profughi provenienti dalle terre del Trattato di pace. Sono convinto che in questa espressione non sono compresi i mutilati e gli invalidi per servizio. Questa inclusione aprirebbe problemi per molte altre categorie.

IANNIELLO. Vorrei esprimere anch'io il mio consenso alla definizione, in questa sede, del provvedimento perché l'attesa è veramente spasmodica e qualunque rinvio ci esporrebbe ad una critica severa e motivata. Per questi motivi, io, pur condividendo le osservazioni di alcune categorie, alle quali aderisco, non ritengo sia opportuno presentare sotto forma di emendamenti modificazioni che avrebbero come risultato il rinvio della legge. Annuncio, per questo, la rinuncia ad ogni emendamento che si riferisca a modificazioni finanziarie. Pongo, però, alcuni quesiti circa la interpretazione delle norme. Il primo è se i mutilati e invalidi siano riconosciuti una volta tanto come tali. Il secondo è, se questo loro riconoscimento esiste, quali vantaggi riceveranno coloro che saranno collocati in pensione per avere autonomamente raggiunti i limiti di età previsti dalla legge, indipendentemente dai benefici che stiamo approvando. Per includere nei benefici anche costoro, basta la soppressione all'articolo 2, delle parole: ai fini del compimento dell'anzianità.

PISONI. Avevo presentato, il 13 marzo 1969, una proposta che poi non è stata — per cause che ignoro — presa in considerazione,

e nel primo articolo della quale era considerato il caso di quegli insegnanti che non avevano, al momento della chiamata alle armi, ancora conseguito il titolo di studio, per cui hanno dovuto riprendere gli studi dopo il termine della guerra, subendo, quindi, un notevole ritardo nella immissione in ruolo. Nessuna delle leggi del dopoguerra è andata a beneficio di questa categoria, cosicché tutti coloro che sono stati chiamati alle armi nei primi anni di università sono entrati nei ruoli della scuola soltanto con la legge n. 831 del 1961; per cui oggi, con tutti i benefici concessi con la legge in esame, questi verrebbero a trovarsi praticamente quasi agli inizi della carriera e la terminerebbero con un minimo di pensione.

Ora, nel primo articolo, chiedo la retrodatazione della immissione nei ruoli di questi insegnanti, con un certo parametro. Ma se tutto questo comportasse un aumento di spesa, rinuncerei alla presentazione dello emendamento, presentando un ordine del giorno — che spero venga accettato — col quale si impegna il Governo a prendere in considerazione la situazione di questi insegnanti con provvedimento a parte, in modo che si dia anche a loro la possibilità di usufruire dei benefici, che andiamo ad approvare.

CAVALLARI. Innanzitutto, debbo esprimere gratitudine, a questa Commissione, al Relatore e al Comitato ristretto, che avendo formulato un testo unificato ha permesso di arrivare alla soluzione di un problema tanto atteso dall'opinione pubblica. Il fatto che il Governo abbia consentito all'assegnazione alla Commissione in sede legislativa, può interpretarsi come consenso al testo unificato. E mi auguro che questo consenso abbia a permanere.

Quando nella passata legislatura, la I Commissione approvò il testo che fu fermato al Senato, fu approvato anche un ordine del giorno che riguardava, appunto, i cittadini dipendenti da aziende private o svolgenti attività autonoma (artigiani, commercianti, professionisti). Quell'ordine del giorno fu allora accolto dal rappresentante del Governo, ed io lo ripresenterò perché non ci sia discriminazione fra dipendenti pubblici e dipendenti da aziende private, in quanto tutti i cittadini sono eguali di fronte alla Costituzione.

Il mio ordine del giorno, però, vuole raggiungere un obiettivo e che è più preciso di quello del collega Luzzatto e di altri colleghi.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

Infatti, invita il Governo a predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un testo legislativo che riconosca analoghi vantaggi, da estrinsecarsi in anticipato pensionamento, oppure attraverso il riconoscimento di altri anni di contribuzione assicurativa agli effetti della pensione maggiorata, per tanti quanti sono gli anni trascorsi effettivamente come combattente. L'onere derivante dovrà essere a carico del bilancio dello Stato.

LUZZATTO. Il suo è limitativo, mentre il nostro chiede eguali benefici.

CAVALLARI. Il mio « analoghi vantaggi » significa che il cittadino deve avere un certo numero di anni di pensionamento in aggiunta alla contribuzione figurativa base: una contribuzione assicurativa oltre a quella figurativa; ma il principio è che io estendo questi vantaggi anche ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti.

Ad ogni modo, eventualmente, mi concerterò con l'onorevole Luzzatto per coordinare l'ordine del giorno.

BRESSANI. Ho presentato un emendamento all'articolo 4, inteso a prevedere espressamente l'applicabilità di questa legge alle regioni. Ritengo che la natura costituzionale delle regioni sia diversa da quella degli enti locali e, pertanto, debba esserne fatta espressa menzione all'articolo 4. Vorrei anche chiarire un altro punto, relativo agli articoli 2 e 3, laddove si parla di indennità di buonuscita. Per i dipendenti degli enti locali la legge, anziché una indennità di buonuscita prevede un « premio di servizio » Mi sembrerebbe opportuno specificare, attraverso un opportuno emendamento che presenterei, che ai dipendenti di cui all'articolo 1 sono attribuiti, ai fini della liquidazione della pensione, per indennità, premi di servizio, eccetera, i benefici previsti, sempreché il relatore non ritenga questa precisazione superflua.

BIONDI. L'emendamento che l'onorevole Protti aveva presentato e subordinato ad analoghe iniziative da parte degli altri, l'abbiamo trasferito in un ordine del giorno che presento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ringrazio tutti gli intervenuti e, soprattutto, i colleghi che hanno presentato emendamenti o li hanno ritirati. Ritengo che siano da accettare i due emendamenti Fregonese all'articolo 3 in quanto si tratta puramente e semplicemente di questioni tecniche. Non è possibile invece accettare l'emendamento Fregonese all'articolo 5. Così come non posso accettare l'emendamento di Pazzaglia e quello di Ianniello all'articolo 3. L'emendamento Bressani all'articolo 4 lo potrei accettare in questa forma: ivi comprese le regioni. È, infatti, non pregiudicato il problema tecnico se l'ente regione sia o meno l'ente locale.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo sul principio di riconoscere agli ex combattenti i particolari benefici per quanto riguarda le carriere economiche ed il trattamento di quiescenza. Ritengo che questo testo unificato possa soddisfare alle diverse esigenze e, quindi, affermo l'orientamento positivo in linea generale su questo testo. Il Governo conviene sulla opportunità di rinunciare ad emendamenti che amplierebbero il testo e comporterebbero da parte del Governo la necessità di rivedere i problemi relativi alla copertura finanziaria.

LUZZATTO. Vorrei ricordare il mio emendamento all'articolo 1.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Le faccio presente che accogliendo il suo emendamento entreremmo in tutti i problemi inerenti l'equiparazione. Il testo del comitato ristretto è, a proposito delle categorie da escludere, abbastanza preciso.

LUZZATTO. D'accordo.

FREGONESE. Ritiro l'emendamento che richiama specificamente i patrioti essendo impliciti nella formula dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.
Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi

di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2.

ART. 2.

Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e non internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

All'articolo 3 sono stati presentati del deputato Fregonese due emendamenti; il primo recita:

Dopo la parola: stipendio, aggiungere: paga o retribuzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo recita:

Dopo le parole: turismo e spettacolo, aggiungere le altre: dalle aziende autonome dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 3 e lo pongo in votazione.

« I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio, paga o retribuzione in godimento dopo l'applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro.

A questo articolo il collega Bressani ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: al personale dipendente *aggiungere le altre:* delle Regioni e degli Enti regionali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 4, e lo pongo in votazione.

« Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969

e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

ART. 6.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Informo la Commissione che sono stati presentati diversi ordini del giorno, dei quali do lettura.

Il primo è degli onorevoli Luzzatto, Di Primio e Fregonese, e risulta così formulato:

« La Commissione,

approvando il testo unificato delle proposte di legge recanti norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati,

considerando che i medesimi diritti, conseguenti ai fatti bellici, spettano egualmente a tutte le categorie di lavoratori, anche dipendenti da aziende private,

invita il Governo

a predisporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli opportuni provvedimenti al fine che nel computo del trattamento pensionistico dovuto a tutti i lavoratori sia tenuto conto di analoghi benefici per gli ex combattenti e assimilati, ponendo a carico dello Stato i contributi eventualmente occorrenti ».

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

Il secondo reca la firma dell'onorevole Villa ed è così formulato:

« La I Commissione,

per ragioni di giustizia e di pari riconoscimento e gratitudine della Patria verso i suoi servitori

invita il Governo

a presentare apposito provvedimento d'urgenza con il quale i riconoscimenti della presente proposta di legge vengano estesi ai dipendenti attualmente in posizione di quiescenza ».

Il terzo ordine del giorno, a firma degli onorevoli Biondi e Protti, risulta così formulato:

« La prima Commissione della Camera dei Deputati, mentre approva, nel testo elaborato dal Comitato ristretto, le norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

rilevato che dalle provvidenze previste resterebbero esclusi tutti gli altri lavoratori, non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, civili ed autonomi,

invita il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte ad estendere i benefici di cui alla legge in oggetto, ai militari ex combattenti delle forze armate dello Stato, agli aventi diritto già pensionati, mediante appositi trattamenti di riliquidazione del trattamento di quiescenza da parte dei competenti servizi del personale, ai lavoratori ex combattenti, a mutilati ed invalidi militari di guerra, o iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia od a forme di assistenza sostitutive ed integrative, con assunzione dei relativi oneri da parte dello Stato ».

Il quarto ordine del giorno, a firma dell'onorevole Di Primio, risulta così formulato:

« La prima Commissione della Camera dei Deputati,

ritenuto che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, sono, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica equiparati agli impiegati dello Stato solo ad alcuni effetti;

ritenuto, altresì, che la esclusione degli ufficiali giudiziari dai benefici del testo unificato delle norme a favore di dipendenti civili dello Stato è ingiusta;

impegna il Governo

ad estendere i benefici predetti agli Ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, con apposito disegno di legge ».

Il quinto ordine del giorno reca la firma degli onorevoli Almirante, Roberti, Santagati, Pazzaglia ed è così formulato:

« La prima Commissione,

invita il Governo

ad assumere le opportune iniziative tendenti ad estendere i benefici previsti dal testo unificato contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici, a favore delle seguenti categorie:

1) mutilati ed invalidi per servizio;

2) dipendenti civili dello Stato e degli Enti locali in servizio nel periodo di guerra in città colpite da incursioni aeree, e per tali fatti decorate di medaglia al valore;

3) lavoratori dipendenti da privati, con oneri a carico dello Stato;

4) dipendenti da Istituti di credito con capitale pubblico ».

Do lettura del sesto ordine del giorno, a firma dell'onorevole Riccio.

« La prima Commissione,

approvando il testo unificato dalla legge in discussione, ritiene che analoghi benefici e provvidenze debbano essere decisi per i mutilati e gli invalidi per servizio, ed

invita il Governo

a presentare un disegno di legge in tal senso ».

Il settimo ordine del giorno reca la firma dell'onorevole Pisoni. Ne do lettura:

« La prima commissione,

nell'approvare i provvedimenti a favore degli ex combattenti ed equiparati,

costatato che gli ex combattenti ed equiparati docenti e dipendenti scolastici, i quali non avevano, al momento della chiamata alle armi, ancora conseguito il titolo di studio, hanno subito un gravissimo ritardo nell'immissione nei ruoli della scuola per cui oggi, anche con i benefici approvati, si trovano ai primi gradi della carriera

impegna il Governo

a riconoscere con altro provvedimento, a questi ex combattenti, gli anni di ritardo subiti a causa della guerra e promuovere la progressione di carriera per porli sullo stesso piano delle coetanee colleghe insegnanti che non hanno avuto sulla carriera ritardi o danni a causa degli eventi bellici ».

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

Do lettura dell'ordine del giorno Cavallari:

« La prima Commissione Affari Costituzionali,

nell'approvare il testo unificato riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti e categorie equiparate da amministrazioni pubbliche

invita il Governo

a predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un testo legislativo che riconosca analoghi vantaggi, da estrinsecarsi in anticipato pensionamento, oppure attraverso il riconoscimento di tanti anni di contribuzioni assicurative, agli effetti di una pensione maggiorata, quanti sono gli anni svolti da effettivo combattente, anche per tutti gli altri cittadini dipendenti da aziende private oppure in posizione di lavoratori autonomi.

L'onere derivante dovrà essere a carico del bilancio dello Stato ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, poiché il Governo ha accolto gli ordini del giorno, si intende che i presentatori rinunciano alla votazione.

Le proposte di legge nel testo unificato saranno subito votate a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge approvati nella seduta odierna.

(segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano » (331).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 331, rimangono assorbite le proposte di legge Franchi ed altri nn. 152 e 1642.

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge Almirante ed altri; Amadei Giuseppe ed altri; Amadei Giuseppe ed altri; Evangelisti; Tozzi Condivi ed altri; Caradonna; Palmitessa; Protti; Spadola; Lenoci ed altri; Roberti ed altri; Canestrari ed altri; Spadola; Ianniello; Cottoni; Foderaro; Darida; de' Cocci, Ciccardiniffi Patrini ed altri; Amodio; Luzzatto ed altri; Fregonese ed altri; Pica ed altri; Pucci; Urso ed altri.

« Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (166, 301, 302, 394, 412, 425, 603, 813, 826, 879, 907, 957, 978, 1055, 1056, 1123, 1170, 1192, 1197, 1262, 1271, 1281, 1304, 1356 e 1410).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Assante, Biondi, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Ciampaglia, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Gullotti, Ianniello, Lucifredi, Luzzatto, Mancini Vincenzo, Pazzaglia, Pisoni, Protti, Riccio, Revelli, Scaini, Scotoni, Senese, Tozzi Condivi, Tuccari, Villa.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO